



J.L. 27-6/19

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

N. 1210/22402

Bari, 22 gennaio 1982

OGGETTO: L.R.: "Norme generali sulle associazioni di produttori agricoli e sulle relative unioni".



Al Sig. Presidente del Consiglio della Regione Puglia
B A R I
e, p.c.: Al Sig. Presidente della Giunta della Regione Puglia
B A R I

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento affari regionali

R O M A
(Rif. tele n. 200/519/PU.140.10.2 del 22/1/1982)

Si comunica che il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge indicata in oggetto.

Il Governo, con l'occasione, ha tuttavia osservato:

- 1) desta perplessità la disposizione di cui al penultimo comma dello art. 2 la quale - nello stabilire che almeno due terzi dei soci delle associazioni debbano essere imprenditori di aziende situate in Puglia ed almeno il 60% della produzione immessa sul mercato debba provenire dalla Puglia - sembra restringere, alla strega dell'art. 120 della Costituzione, il campo di applicazione del Regolamento CEE del 19 giugno 1978 n. 1360, che agli artt. 2 e 4, comma I° lettera C, sembra riferire ai due terzi dei soci non alle singole Regioni, ma all'intero territorio italiano;
- 2) l'art. 5 punto 1 - laddove prevedesi che la revoca del riconoscimento delle associazioni possa avvenire per infrazioni anche alle norme regionali - non altrimenti è da intendersi se non nel senso che giusta l'art. 4 della legge 674/78, tali infrazioni siano comunque contemplate dalle norme comunitarie et nazionali;
- 3) le possibilità previste dal 2° comma dell'art. 8 di anticipare sino al 75% l'importo riconosciuto ammissibile dei contributi ivi contemplati, non trova riscontro nella normativa comunitaria et nazionale;
- 4) del pari, non trovano riscontro in detta normativa le agevolazioni previste dall'art. 9 in favore di organizzazioni che presentito solo il programma per la costituzione di associazioni di produttori.

Si restituisce, pertanto, la legge munita del visto Commissariale avente pari numero e data della presente.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Firma)

| | | |
|---------------------|--------|-------|
| CONSIGLIO REGIONALE | | |
| ARRIVO | | |
| Cat. | Classe | Fasc. |
| Prot. N. | 398 | |